



## **COMUNE DI CATANZARO**

**Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) per  
la componente afferente al tributo sui i Servizi  
Indivisibili (TASI)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Esenzione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Rateazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pag. 9</i>

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Catanzaro, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**ART. 2**  
**PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

**ART. 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Catanzaro per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari e le aree edificabili di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il titolare e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

5. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

4. Per le aree fabbricabili, si applica lo stesso valore venale stabilito ai fini IMU.

## **ART.6 ESENZIONE**

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 1 comma 3 del D.L. 16 del 06/03/2014 convertito con la legge n.68 del 02/05/2014 e precisamente :

a) gli immobili posseduti dalla Stato, nonché, gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e specificatamente:

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;

- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Ai fini dell'applicazione della lettera f) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

## **ART. 7 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazioni degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale determina annualmente in maniera analitica, in conformità con i servizi individuati all'articolo 8 del presente regolamento, i costi alla cui copertura la **TASI** è diretta.
3. In ogni caso la somma delle aliquote della **TASI** e dell'**IMU** per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'**IMU** al 31/12/2013.

## **ART. 8 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune :
  - a) **Spese Illuminazione Pubblica:** costi del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse;
  - b) **Spese Manutenzione Verde Pubblico:** acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse;
  - c) **Spese Manutenzione Strade:** costi del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse;
  - d) **Spese Pubblica sicurezza e Vigilanza** (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada): costi del personale, acquisto di beni di consumo, prestazioni di servizi, utilizzo di beni di terzi, interessi passivi e oneri finanziari diversi, imposte e tasse.

**Art. 9**  
**VERSAMENTI**

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1977, n.241.
2. Il versamento del tributo, avviene in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art.1,comma 688 della Legge 147/2013, per come modificato dal D.L. n°88 del 09/06/2014 .
3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento è dovuto per anno solare in base ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso,l'occupazione o la detenzione; a tal fine se il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, il mese è computato per intero.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00.
7. Per il solo anno 2014 le scadenze prescritte dall'art.1,comma 688 della Legge 147/2013, per come modificato dal D.L. n°88 del 09/06/2014 sono stabilite in due rate scadenti il 16 ottobre e il 16 dicembre.

**ART. 10**  
**DICHIARAZIONE**

1. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, con modello messo a disposizione del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.

**ART. 11**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale , con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

## **ART. 12 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

## **ART. 13 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o c/c postale.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **ART. 14 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97.

2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a 15 giorni**, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997,n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art.13,comma1, del presente regolamento,entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100 a euro 500.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di Tasi , a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

9. Si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art.13 D.Lgs. 472/1997.

#### **ART. 15 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 13 , entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.



**ART. 16**  
**IMPORTI MINIMI**

3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

**ART. 17**  
**RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, può concedere nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la rateazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza .

2. La rateizzazione può essere richiesta qualora l'importo complessivo sia superiore a € 500,00, secondo quanto stabilito con apposita delibera di Giunta Comunale (n° 166 del 16 maggio 2013).

**ART. 18**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 19**  
**NORME DI RINVIO**

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

**ART.20**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.